

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 26 LUGLIO 2013

N. 104



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 18

“Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica - Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)”.

Pag. 24890

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 19

“Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”.

Pag. 24891

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 20

“Modifica all'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)”.

Pag. 24894

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 18

“Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica - Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Semplificazioni in materia di rilascio
di certificazioni di idoneità
all’attività sportiva agonistica*

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Ferma la necessità di potenziamento dei servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali, in conformità a quanto già disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995 (Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti), i medici specialisti in medicina dello sport sono autorizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica, di cui al comma 1, previa loro iscrizione ad apposito elenco per specialità sportive gestito dalla struttura amministrativa regionale competente.

1 ter. Il certificato di cui al comma 1 deve essere redatto sulla base degli esami strumentali da effettuarsi a norma del decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica) e deve essere compilato su modello differenziato per disciplina, la cui validità è subordinata alla registrazione in apposito sistema telematico accessibile a tutti i medici sportivi iscritti all’elenco per specialità sportive di cui al comma 1 bis, a tutti gli abilitati al rilascio delle certificazioni e alle società sportive. Anche il diniego dell’idoneità deve essere registrato nel sistema telematico.

1 quater. Per tutti gli adempimenti previsti dai commi 1 bis e 1 ter, e in particolare per le modalità di formazione e gestione dell’elenco per specialità sportive di cui al comma 1 bis e per l’istituzione e gestione del sistema telematico, provvede, con regolamento, il servizio competente della Regione Puglia, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.

1 quinquies. Anche il procedimento di rinnovo della certificazione, la cui validità è determinata dalla legge o da atto amministrativo emanato dall’autorità competente, deve essere assoggettato al medesimo procedimento di registrazione telematica previsto dal comma 1 ter.

1 sexies. Le società sportive devono tesserare esclusivamente gli atleti in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

1 septies. Per ciascuna inadempienza alla prescrizione di cui al comma 1 sexies la Regione commina una sanzione di euro 5 mila, posta a carico e in solido delle società sportive e delle federazioni di appartenenza.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 luglio 2013

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 19

“Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Organismi collegiali indispensabili

1. La Giunta regionale, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, per recuperare efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e conseguire risparmi di spesa, provvede alla ricognizione, con puntuale motivazione, dei comitati, delle commissioni, dei consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e tecnico-consultive indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione regionale o dell'ente interessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli organismi collegiali previsti da leggi o atti normativi e amministrativi regionali.

3. Gli organismi non ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1 sono soppressi a decorrere dal mese successivo alla data di emanazione del provvedimento e le relative funzioni sono attribuite all'ufficio della struttura organizzativa regionale cui è attribuita preminente competenza nella materia.

Art. 2

Soppressione di organismi

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi sono soppressi il consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLPP) di cui all'articolo 11

della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) e il comitato tecnico di cui all'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell'Autorità di Bacino della Puglia).

2. Le funzioni amministrative degli organismi collegiali soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

*Disposizioni in materia
di conferenze di servizi*

1. Al fine di ridurre i tempi di decisione in materia di conferenze di servizi sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 14 della l.r. 13/2001 e la responsabilità del relativo procedimento è posta in capo a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Le conferenze di servizi indette ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 13/2001 non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite dalle rispettive competenti amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 4

Delega di funzioni

1. In deroga all'articolo 8, comma 1, lettera l), della l.r. 19/2002 e per il territorio regionale della Puglia, l'espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 e ai commi 4 e 5 dell'articolo 11 delle norme tecniche d'attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), adottate con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) 30 novembre 2005, n. 39, è attribuita alla competenza degli uffici tecnici comunali, limitatamente agli interventi di cui:

- a. al comma 6 dell'articolo 6;
- b. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell'articolo 7;

- c. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell'articolo 8;
- d. al comma 1 dell'articolo 9;
- e. al comma 1, lettere d), e), f.) dell'articolo 13;
- f. al comma 1, lettera a), dell'articolo 14;
- g. al comma 1 dell'articolo 15,

salvo che il Comune interessato non richieda l'adempiimento alla stessa AdB, allegando all'istanza adeguata motivazione.

Art. 5

Modifiche ed integrazioni all'articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28

1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

“6 ter. A decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la pubblicizzazione nella sezione dedicata del sito internet istituzionale della Regione Puglia, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione, del testo integrale delle deliberazioni di Giunta regionale, considerate nel presente articolo, sostituisce e assolve le comunicazioni previste dai commi 2, 6 e 6 bis.”.

Art. 6

Modifiche e integrazioni all'articolo 12 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 e all'articolo 16 della l.r. 13/2001

1. All'articolo 12 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a. il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la delibera del Consiglio comunale di approvazione ai fini urbanistici del progetto preliminare o definitivo deve essere depositata presso la segreteria del Comune. Entro quindici giorni dal deposito della stessa presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.”;

b. dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. La delibera di cui al comma 3 è assunta dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.”.

2. All'articolo 16 della l.r. 13/2001 è apportata la seguente integrazione:

a. dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. La delibera di cui al comma 4 è assunta dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.”.

Art. 7

Modifiche e integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale -, modificata e integrata dalla legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23), è inserito il seguente:

“1 bis. La verifica della completezza della prescritta documentazione di cui al

comma 1 comprende anche la valutazione del contenuto tecnico del progetto, ancorché tale valutazione sia limitata al solo rispetto formale della normativa tecnica statale di cui all'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14

1. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2013, n. 12, le parole “approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse.

Art. 9

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 1, la deliberazione della Giunta regionale deve essere adottata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'attribuzione di funzioni prevista dall'articolo 4 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge anche per l'espressione degli adempimenti già richiesti all'Autorità di Bacino della Puglia e non ancora espressi.

3. La soppressione degli organismi collegiali tecnico-consultivi prevista dal comma 1 dell'articolo 2 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti già avviati

sono conclusi dalla struttura organizzativa regionale cui è attribuita la preminente competenza nella materia.

Art. 10

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a. articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 20 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti);
- b. articolo 11 della l.r. 13/2001;
- c. commi 1 e 2 dell'articolo 14 della l.r. 13/2001;
- d. articolo 6 della l.r. 19/2002;
- e. comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 3/2005;
- f. regolamento regionale 15 marzo 2007, n. 7 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici. Adozione definitiva del regolamento concernente le modalità di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici);
- g. comma 19 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia);
- h. articolo 16 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008);
- i. articolo 30 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 luglio 2013

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 20

“Modifica all’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Modifica all’articolo 6 della legge regionale
4 dicembre 2006, n. 33*

1. All’articolo 6, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), punto 2, della legge regionale 19 novembre 2012, n. 32, le parole: “e degli enti sportivi delle confessioni religiose” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Associazione nazionale San Paolo Italia (ANSPI) e degli enti sportivi delle altre confessioni religiose.”

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 luglio 2013

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**